

SOGGETTI ABILITATI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI IN MATERIA ELETTORALE E REFERENDARIA

Legge 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

Testo in vigore il 6 maggio 2021

Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, **gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento,¹** i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

¹ Modifica introdotta dall'art. 16-bis, c. 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (*d.l. Semplificazioni*), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.



Indicazioni tratte dal Dossier 6 settembre 2020 - Servizio Studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica – Ddl C 2648 Conversione in legge del decreto-legge 76/2020

(...)

Articolo 16-bis

(Soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni in materia elettorale)

L'**articolo 16-bis**, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 estendendo l'elenco dei soggetti abilitati all'**autenticazione delle sottoscrizioni** previste dalla legislazione elettorale.

In base alla modifica **si aggiungono ai soggetti abilitati** a procedere all'autenticazione i **membri del Parlamento, i consiglieri regionali e gli avvocati** iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza.

L'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 attribuisce **attualmente (prima delle modifiche apportate con il ddl)** ai seguenti **soggetti** la competenza ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da **leggi elettorali o referendarie nazionali**:

- ⇒ i notai stessi;
- ⇒ i giudici di pace;
- ⇒ i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali;
- ⇒ i segretari delle procure della Repubblica;
- ⇒ i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali; i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia;
- ⇒ i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

Limitatamente alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 sono stati altresì autorizzati ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni delle candidature gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto della circoscrizione elettorale.

Le **elezioni cui si applica la previsione** di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 sono, in particolare, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 14 quelle: dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; dei membri del Parlamento europeo; degli organi delle amministrazioni comunali, delle province e delle città metropolitane; i referendum previsti dalla Costituzione.

A norma dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53/1990, l'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e quindi:

- ⇒ l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo **accertamento dell'identità** della persona che sottoscrive;
- ⇒ il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria **firma** per esteso e il **timbro dell'ufficio**.



La previsione dell'apposizione di un "timbro dell'ufficio" dovrà quindi trovare applicazione anche alle autenticazioni effettuate – a seguito della modifica in commento – ai deputati, ai senatori e ai consiglieri regionali chiamati ad autenticare.

Per quanto riguarda l'ambito territoriale di competenza del potere di autenticazione attribuito dalla legge si ricorda che il Consiglio di Stato (cfr. in particolare la sentenza 16 aprile 2014, n. 1885) ha richiamato la consolidata giurisprudenza in base alla quale i pubblici ufficiali cui l'art. 14 della l. n. 53/1990 conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste di candidati sono legittimati ad esercitare il potere certificativo con l'unico limite costituito dai **limiti del territorio di competenza** dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

Il Consiglio di Stato ha quindi evidenziato che è quello territoriale l'unico limite che, in base alle disposizioni vigenti in materia di autenticazione di firme nel nostro ordinamento, è da ritenere implicitamente apponibile al potere attribuito ai pubblici ufficiali indicati nel citato art. 14 della l. n. 53/1990. Ha altresì ricordato che la legge conferisce a tali soggetti una **pubblica funzione certificativa**, da cui deriva la fede privilegiata dell'attestazione proveniente dal pubblico ufficiale, propria dell'atto pubblico (ex art. 2699 del c.c.), che implica un rinvio allo statuto proprio delle singole figure di pubblici ufficiali, e dunque anche ai limiti territoriali entro i quali i medesimi esercitano, in via ordinaria, le proprie funzioni, sicché i limiti alla competenza territoriale dell'ufficio di appartenenza integrano un elemento costitutivo della fattispecie autorizzatoria. Ciò in quanto il citato art. 2699 del c.c. - secondo cui "l'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato" - stabilisce un preciso nesso di collegamento tra la competenza territoriale (e per materia) del pubblico ufficiale ed il luogo di esercizio del potere di autenticazione (costituendo l'indicazione del luogo di attestazione della sottoscrizione, nella relazione di autentica, parte essenziale dell'atto pubblico).

Il Ministero dell'interno ha a sua volta richiamato, in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 (*Istruzioni per la presentazione delle candidature 2018*), le precisazioni fornite dal Ministero della Giustizia, in base alle quali "i pubblici ufficiali previsti dal citato articolo 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel **territorio di competenza** dell'ufficio di cui sono titolari. Pertanto, a titolo esemplificativo, i sindaci metropolitani, i componenti della conferenza metropolitana ed i consiglieri metropolitani potranno autenticare le firme in tutto il territorio della città metropolitana".

Ha altresì ricordato che comunque "tutti i suddetti pubblici ufficiali possono autenticare, purché all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, le sottoscrizioni previste dal procedimento elettorale (che non siano espressamente attribuite dalla legge alla competenza autenticatoria solo del notaio) per candidati e liste di qualsiasi circoscrizione / regione".

Relativamente all'attribuzione, in via transitoria per le elezioni 2018, della competenza a procedere alle autenticazioni delle sottoscrizioni anche agli **avvocati** abilitati al patrocinio davanti alle **giurisdizioni superiori** iscritti all'albo di un distretto della circoscrizione elettorale, si ricorda che il Ministero dell'interno (*Istruzioni per la presentazione delle candidature 2018*) ha precisato che i suddetti avvocati, all'interno del **territorio del distretto** di cui fa parte il circondario di **iscrizione nel suddetto albo**, potessero autenticare le firme per le liste della circoscrizione/regione in cui rientra, anche in parte, il territorio del suddetto distretto di Corte d'appello.

Secondo quanto ricordato nelle medesime *Istruzioni per la presentazione delle candidature 2018* per l'autenticazione è dovuto dai richiedenti, al notaio o al cancelliere, l'onorario di 0,05 euro [già lire 100] per ogni sottoscrizione autenticata (art. 19 DPR 361 del 1057).

Il comma 3 dell'articolo 14 dispone infine che le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al **centottantesimo giorno** precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.